

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3602 del 04/08/2020
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE PER POSA DI TUBAZIONE ACQUEDOTTISTICA TRA GLI ABITATI DI TREVOZZO E PIANELLO - COMUNI: ALTA VAL TIDONE E PIANELLO V.T. (PC) - CORSO D'ACQUA: T. TIDONE - CONCESSIONARIO: IRETI SPA - SISTEB: PC17T0038 - SINADOC: 1887/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3719 del 03/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro AGOSTO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE PER POSA DI
TUBAZIONE ACQUEDOTTISTICA TRA GLI ABITATI DI TREVOZZO E
PIANELLO - COMUNI: ALTA VAL TIDONE E PIANELLO V.T. (PC) – CORSO
D’ACQUA: T. TIDONE – CONCESSIONARIO: IRETI SPA – SISTEB:**

5 PC17T0038 - SINADOC: 1887/2018

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (*Testo unico delle opere idrauliche*);
- la Legge, n. 241 del 07/08/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti*);
- 10 - la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 (*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*);
- la L.R. 18/5/1999, n. 9 “*Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale*”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7 s.m.i. “*Disposizione in materia ambientale. Modifiche ed*
15 *integrazioni a leggi regionali*”, con particolare riferimento al Capo II “*Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio*”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. n. 24 del 2009 in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, L.R. n. 2 del 2015 , in particolare l’art. 8, L.R. n° 9 del 2015 art. 39, L.R. n° 13
20 del 2019 e le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007, n. 913 del 2009 , n. 469 del 2011, n. 1622 del 2015, n°1602 del 2016, n° 1694 del 2017, n° 1740 del 2018;
- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “*Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano

25 esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti

30 l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

VISTA la domanda acquisita al prot. ARPAE n°16179 del 27/18/2018, con cui la Società IRETI S.p.A. con sede a Genova (GE), V. Piacenza n. 54 (C.F./P.IVA 01791490343), in

35 persona del Rappresentante titolato alla firma degli atti sig. Bertolini Eugenio, ha chiesto ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. la concessione per la posa di condotta acquedottistica, realizzata a seguito dei lavori urgenti dovuti alla siccità 2017, in attraversamento delle pertinenze del T. Tidone tra le località Trevozzo e Pianello dei Comuni di Alta Val Tidone e Pianello V.T., secondo gli elaborati tecnici allegati

40 all'istanza stessa;

PRESO ATTO :

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n° 7/2004 dell'estratto della domanda di concessione in oggetto avvenuta in data 18/04/2018 sul BURERT (parte seconda) n° 97 riguardo alla quale nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande

45 concorrenti e/o osservazioni;

- che con nota acquisita al prot. ARPAE n° 128150 del 14/08/2019 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Area Affluenti Po, ha espresso per quanto di competenza, parere favorevole con prescrizioni, al rilascio della concessione di cui trattasi;

50 **DATO ATTO** che:

- la Società istante ha provveduto a versare in data 5/12/2017 l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

- la presente concessione, avendo per oggetto l'occupazione con infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 di proprietà pubblica, è esente dal pagamento canone e della cauzione ai sensi della D.G.R. 913/2009 e dell'art. 8 comma 4 L.R. 2/2015;

DATO ALTRESI' ATTO che la Società istante con nota acquisita al prot. ARPAE n° 103018 del 17/07/2020 ha fatto pervenire il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

65 **ATTESTATA** la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

70 **RESO NOTO CHE:**

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il

75 responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

80

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., alla Società IRETI S.p.A. con sede a Genova (GE), V. Piacenza n. 54 (C.F./P.IVA 01791490343), la concessione per la posa di condotta acquedottistica, in attraversamento del T. Tidone tra le località Trevozzo e
85 Pianello dei comuni di Alta Val Tidone e Pianello V.T., individuata nel tratto identificato catastalmente da Fg. 10 fronte mappale 249 della sezione di Nibbiano del N.C.T. Comune di Alta Val Tidone a Fg. 4 fronte mappale 512 del F. 5 del N.C.T. del comune di Pianello V. T., di 154 m di lunghezza, di 160 mm di diametro esterno, posizionata a profondità variabile tra -1 e -2 m al di sotto dell'alveo, secondo gli elaborati
90 tecnici/planimetria catastale agli atti;

b) di stabilire che la concessione ha validità di 19 anni dalla data di adozione del presente atto;

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), trasmesso in data 17/07/2020 sottoscritto per
95 accettazione dal concessionario;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni e/o prescrizioni descritte nell'allegato Disciplinare;

e) di esonerare il concessionario dal pagamento del canone e del deposito cauzionale in quanto l'opera concessa rientra fra le infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D. Lgs.

100 n° 152 del 2006 di proprietà pubblica per cui esente dal pagamento del canone e della
cauzione ai sensi della D.G.R. 913/2009 e dell'art. 8 comma 4 della L.R. N° 2/2015;

DA' ATTO CHE

1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della
disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei
105 terzi, privati e cittadini ed Enti;

2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o
assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio,
urbanistico non ricompresi nel presente atto;

3) per ogni effetto di legge, il concessionario / la ditta concessionaria elegge il proprio
110 domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal
concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni
idrauliche;

5) la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è
115 soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR
26/04/1986 n° 31 risulta inferiore a euro 200,00;

RENDERE NOTO CHE:

120 1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti
nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento
autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013
e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-

125 2021 di Arpae;

3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;

130 4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art 133, comma 1, lettera b) del D L gs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controverse indicate dagli art 140 e 143 del Regio Decreto n° 1775/1933, all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la
135 quantificazione dei canoni ovvero per ulteriori profili di impugnazione all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

140 **Dott.ssa Adalgisa Torselli**

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione,

145 rilasciata alla società IRETI S.p.A. (CF/P.IVA: 01791490343), con sede in Genova, v.
Piacenza n. 54, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'attraversamento di area demaniale del T. Tidone nei
comuni di Alta Val Tidone e Pianello V.T. (loc. Trevozzo e Pianello) con condotta
150 acquedottistica di 160 mm di diametro, posizionata a profondità variabile tra -1 e -2 m
dal fondo dell'alveo e di lunghezza complessiva di 154 m, come da planimetria allegata
al nulla-osta idraulico parte integrante del presente disciplinare.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE: da Fg. 10 fronte mappale 249 della sezione di
Nibbiano del N.C.T. Comune di Alta Val Tidone a Fg. 4 fronte mappale 512 del F. 5 del
155 N.C.T. del comune di Pianello V. T.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha durata di **19 anni** della data di approvazione dell'atto e potrà essere
rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta
dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

160 Art. 3 -Revoca e/o decadenza

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di
pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in
pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

La revoca della concessione, comporterà l'obbligo di rimettere, a totale cura e spese del
165 concessionario, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla
Struttura concedente.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della

concessione: la destinazione d'uso diversa da quella concessa e il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare.

170 **Articolo 4 - Canone, cauzione e spese**

La concessione, avendo per oggetto l'occupazione con infrastrutture idriche di cui all'art.143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 di proprietà pubblica, è esente dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009 e anche dal versamento della cauzione ai sensi dell'art. 8 comma 4 L.R. 2/2015.

175 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Obblighi e condizioni generali

Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'occupazione dell'area
180 demaniale, così come individuata negli elaborati grafici agli atti, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e
185 dei diritti privati.

Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa
190 incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

195 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale. Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali
200 quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni
205 concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per: la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;
210 la conservazione dei beni concessi; la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che
215 dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro.

L'area per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 1 è concessa nei limiti dei diritti che competono all'Amministrazione Pubblica in termini di disponibilità dei beni

concessi, e salvi i diritti di terzi, senza la garanzia delle Amministrazioni concedente e idraulica verso il concessionario bensì con la garanzia di questo verso le Amministrazioni per le eventuali azioni che fossero promosse da terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa.

Art. 6 - Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico

1. *“È concesso l'attraversamento del corso d'acqua, da realizzare secondo le caratteristiche illustrate nei disegni allegati alla domanda di concessione, che fanno*

parte integrante.

2. *Il Servizio Area affluenti Po, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico e generale interesse, si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi*

di sorta.

3. *il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori predetti, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza.*

4. *Il concessionario dovrà eseguire tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà demaniale e la conservazione del buon regime idraulico del corso d'acqua nella zona interessata dall'attraversamento e nelle zone demaniali nell'immediato intorno.*

5. *È concesso eseguire opere di manutenzione ordinaria, previa comunicazione scritta, per eseguire quei lavori di riporti e spianamenti necessari per il mantenimento dell'efficienza del manufatto e opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello*

scrivente Servizio, per interventi di modifica conseguente ad interventi di erosione, fatto salvo ogni altro provvedimento che l'autorità concedente ritenesse necessario.

245 6. *L'amministrazione idraulica non è responsabile, sotto ogni qualsiasi aspetto, per gli eventuali danneggiamenti che eventi di piena del FIUME/RIO/CANALE dovessero comunque arrecare all'attraversamento.*

7. *Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.*

250

8. *Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonché alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i. ”*

255

Art. 7 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 8 - Decorrenza della validità del provvedimento

260

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

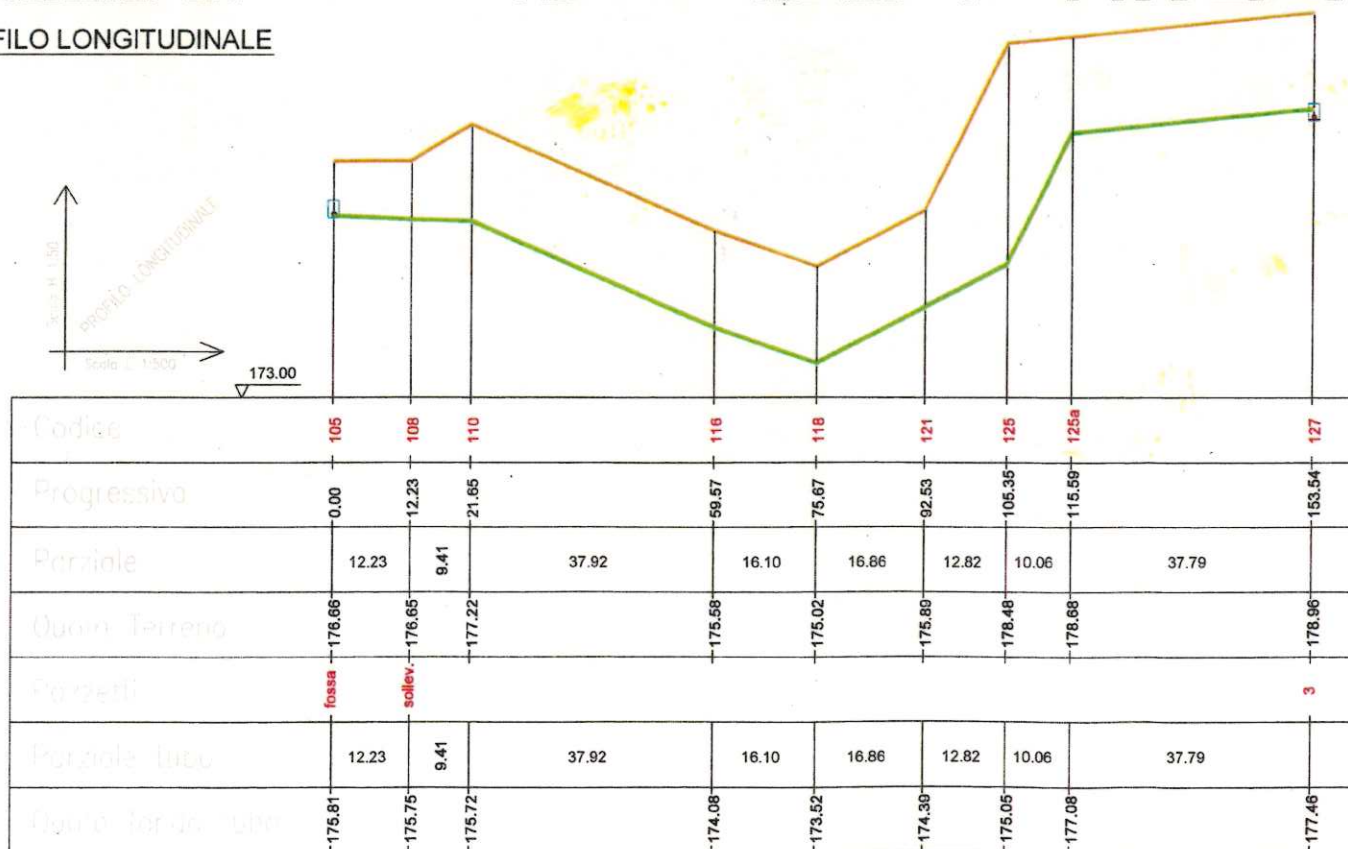
Il sottoscritto Eugenio Bertolini (C.F. BRT GNE 64L14 H223L), in qualità di rappresentante *pro-tempore* della società IRETI S.p.A. (CF/P.IVA: 01791490343),

265 **presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

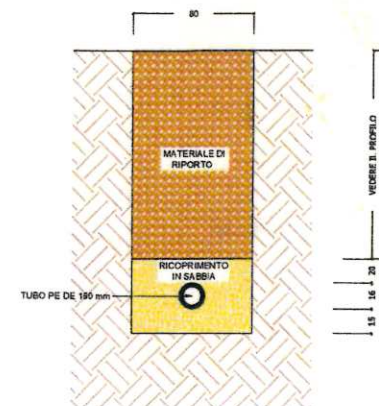
Firmato per accettazione dal Concessionario



PROFILO LONGITUDINALE



PARTICOLARE
1:20



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.